

CIRCOLARE N. 2 DEL 14/01/2020



Ai gentili clienti

Loro sedi

Bonus Investimenti in Beni strumentali

Novità per super ammortamento e iper ammortamento che, dal 2020, diventano un credito d'imposta: è la Legge di Bilancio che cambia le agevolazioni Industria 4.0, secondo un piano finalizzato ad incentivare soprattutto le piccole e medie imprese.

Tra le molte novità previste nella Legge di Bilancio 2020 una delle più rilevanti riguarda la soppressione dei super e iper ammortamenti, le due agevolazioni per gli investimenti in beni strumentali sono state sostituite da un credito d'imposta.

Il nuovo bonus, a differenza delle precedenti agevolazioni, è fruibile anche dai soggetti in perdita e in regime forfettario. La misura varia, invece, a seconda delle diverse tipologie di beni agevolabili e prevede tetti massimi di investimenti agevolabili molto più bassi. Inoltre, per espressa previsione normativa, per tutti i beni è necessario rispettare il requisito della territorialità, precedentemente previsto solo per i beni iper ammortizzabili: i beni agevolati devono essere destinati a strutture ubicate in Italia e non possono essere cedute a titolo oneroso o destinati all'estero nei primi due anni di effettuazione dell'investimento, a pena di restituzione dell'agevolazione, a meno che i beni non siano sostituiti.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del **rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro** applicabili in ciascun settore e al **corretto adempimento degli obblighi di versamento dei**

contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori”. (art. 1, co. 186, L. n. 160/2019)

La nuova norma prevede, infatti, la concessione di un credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, dalle imprese che **dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020** (ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 sia soddisfatta la duplice condizione relativa all’ordine ed all’acconto minimo del 20%), effettuino investimenti nei beni strumentali nuovi, **destinati a strutture produttive localizzate sul territorio dello Stato.**

Ambito oggettivo di applicazione del credito d’imposta.

Gli investimenti per i quali viene riconosciuto il beneficio del nuovo credito d’imposta, risultano i seguenti:

- **Beni Materiali Strumentali Nuovi**, di cui al **comma 188**, dell’art. 1, della Legge n. 160/2019 (beni ex super ammortamento);
- **Beni Materiali Strumentali Nuovi, secondo il modello Industria 4.0**, di cui al **comma 189**, dell’art. 1, della Legge n. 160/2019 (beni ex iper ammortamento);
- **Beni Immateriali Strumentali Nuovi, secondo il modello Industria 4.0**, di cui al **comma 190**, dell’art. 1, della Legge n. 160/2019 (beni ex iper ammortamento dei beni immateriali di cui all’Allegato B della cd. ‘Legge di Bilancio 2017’).

Le aliquote del credito d’imposta per le diverse tipologie di investimenti in beni strumentali, i limiti e modalità di utilizzo, possono essere riepilogati nel modo seguente:

Tipologia di investimenti	Limite	Credito d’imposta	Utilizzo
Beni Materiali Strumentali Nuovi (comma 188) ex ‘super ammortamento’	fino ad euro 2 milioni	6%	5 quote annuali di pari importo
Beni Materiali Strumentali Nuovi di cui all’allegato A) della Legge di Bilancio 2017 (comma 189), ex ‘iper ammortamento’ beni materiali	fino ad euro 2,5 milioni	40%	5 quote annuali di pari importo
	oltre euro 2,5 milioni – fino ad euro 10 milioni	20%	
Beni Immateriali Strumentali Nuovi di cui all’allegato B) della Legge di Bilancio 2017 (comma 190), ex ‘iper ammortamento’ beni immateriali	fino ad euro 700.000	15%	3 quote annuali di pari importo

Utilizzo del Credito d'imposta in compensazione.

Il credito d'imposta spettante è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** sul modello F24 e “non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (limite massimo compensabile di 250.000 Euro per tutti i crediti del quadro RU), di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (limite massimo compensabile e rimborsabile 700.000 Euro per anno), e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122” (compensazione di debiti iscritti a ruolo). Questo è quanto prevede l'articolo 1, co. 191, L. 160/2019.

L'utilizzo in compensazione del credito d'imposta:

- decorre “**dall'anno successivo** a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui al comma 188, ovvero a decorrere dall'anno successivo *a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti di cui ai commi 189 e 190* (ovvero per i beni 4.0)”;
- avviene in **5 quote annuali** di pari importo, **ridotte a 3** nel caso di beni immateriali di cui all'allegato B annesso alla Legge di Bilancio 2017;
- richiede l'effettuazione di una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, il cui modello, contenuto, modalità e termini di invio, verrà stabilito da un successivo apposito decreto direttoriale;

Pertanto, ad esempio in caso di acquisto di un bene materiale strumentale “ordinario” di costo pari a 500.000 Euro con entrata in funzione nel 2020, il credito d'imposta del 6% pari a 30.000 Euro, potrà essere utilizzato in compensazione nel modello F24 a partire da Gennaio 2021 e fino al 2025 in misura pari a 6.000 Euro l'anno, ossia 1/5 all'anno.

Per la fruizione di tale agevolazione non dovrebbe peraltro rilevare il nuovo obbligo di preventiva presentazione del modello Redditi ai fini della compensazione in F24 dei crediti relativi alle imposte sui redditi di importo superiore ai 5.000 Euro annui.

Il credito d'imposta non potrà formare oggetto di cessione o di trasferimento, neanche all'interno del consolidato fiscale.

Beni non agevolabili.

Risultano **esclusi** dall'agevolazione (art. 1, comma 187, Legge n. 160/2019):

- i beni compresi nell'articolo 164, comma 1, del TUIR (autoveicoli ed altri mezzi di trasporto);
- i beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;
- i fabbricati e le costruzioni;
- i beni di cui all'allegato 3 annesso alla Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

Conservazione documentazione di spesa.

I soggetti che si avvalgono del credito d'imposta, ai fini dei successivi controlli, sono tenuti a conservare, a pena di revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

Inoltre, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati, devono contenere l'esplicito riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194 dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Ad esempio per gli investimenti in beni materiali "ordinari" occorre inserire la dicitura "**Bene agevolabile ai sensi dell'Art. 1 co. 185 della Legge 160/2019**". **In questa prima fase di operatività potrebbe quindi essere utile inviare al fornitore del bene una comunicazione, richiedendo espressamente l'inserimento della suddetta dicitura in un dei campi descrittivi della fattura elettronica di acquisto del bene agevolabile (ad esempio nel campo causale).**

Perizia tecnica per i beni di costo superiore ad euro 300.000.

In relazione agli investimenti previsti dai commi 189 e 190 (ovvero quelli ex 'iperammortamento'), il cui costo unitario sia superiore ad euro 300.000, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica semplice, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, od un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui all'allegato A) ed all'allegato B) della Legge n. 232/2016 e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i beni di costo unitario di acquisizione inferiore ad euro 300.000, in luogo della perizia tecnica (o dell'attestato di conformità) può essere adempiuto mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante.

Modalità di determinazione del credito d'imposta.

Il credito d'imposta è parametrato percentualmente al costo di acquisto del bene determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b) del TUIR.

Per gli investimenti in leasing (ossia a mezzo di contratti di locazione finanziaria), si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

Considerazioni sui beni ordinari nel 2019, per la consegna entro il 30 giugno 2020

Chi ha ordinato i beni interessati dal cd. 'super ammortamento' pagando l'acconto del 20% entro il 31 dicembre 2019 può valutare se farli consegnare prima del 30 giugno 2020 (con il conseguente mantenimento del 'super ammortamento') oppure posticipare la consegna al periodo decorrente dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, facendo decadere l'effetto 'prenotativo' 2019 e beneficiare così del nuovo credito di imposta.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti